TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Relazione sullo schema di legge emendato dal Senato per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale — Seguito della discussione generale dello schema di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna — Continuazione del discorso del deputato Fara Gavino in merito del progetto — Discorso del deputato Sineo in opposizione al medesimo — Discorso del deputato Michelini in favore — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

DEL CARRETTO, *questore*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. Do la parola al deputato Guglianetti per presentare una relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLA GUARDIA NAZIONALE MODIFICATO DAL SENATO.

GUGLIANETTI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per alcune modificazioni alla legge della guardia nazionale, progetto che è stato emendato dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 15.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Siccome non si tratta che di modificazioni di pochissima importanza, e siccome spero altresì che la relazione potrà essere presto stampata, così, se la Camera lo crede, io metterei questo progetto all'ordine del giorno per la tornata di domani, intercalandone la discussione con quella sulla legge degli ademprivi.

Interrogo la Camera se voglia adottare questa proposta.

(La Camera adotta.)

Metto ai voti il processo verbale della seduta precedente.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEMPRIVI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la continuazione della discussione generale sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna.

Il deputato Fara Gavino ha facoltà di parlare per continuare il suo discorso.

FARA GAVINO. Aboliti i feudi, non per impeto di rivoluzione, ma per legge benefica di sapiente legislatore, nasceva la questione dell'indennità da accordarsi ai feudatari. La legge faceva facoltà ai comuni di potersi riscattare pagando un capitale ragguagliato a venti volte la quota annua dovuta agli spodestati feudatari.

I comuni, si dice, non hanno mai versato un tale capitale, quindi non si sono riscattati. Però, tuttochè questo riflesso sia in se stesso precisamente vero, avvi da osservare che la questione nel terreno pratico sarebbe del tutto cambiata prendendo, per ipotesi, non un riscatto pecuniario, ma un affrancamento per mezzo di terreni.

Che cosa sarebbe avvenuto se il Governo avesse compensato i feudatari con terreni? Il Governo sarebbe stato costretto di concedere anche ai comuni quella proprietà oppure quell'ademprivio, che si definisce diritto d'uso di pascolo, di seminare, ecc. Ora, io dimando, che cosa sarebbe rimasto al demanio, in questa ipotesi, di affranchire i feudatari con terreni e di compensare i comuni del loro ademprivio con altri terreni? Precisamente nulla! Però io non voglio più intrattenermi nell'ordine storico feudale. Passerò ad esaminare la questione nell'ordine puramente giuridico.

Qualunque sia la dissidenza delle opinioni e delle dottrine filosofiche intorno al fondamento della proprietà ed alla legittimità della sua origine, siamo sempre costretti ad arrestarci al fatto positivo dell'occupazione primitiva.

Il diritto è imperituro secondo la scienza; ma il diritto è una parola che esprime una potenza ideale; egli dimora eternamente sterile se la legge non arriva a renderlo sensibile, a materializzare, dirò così, il legame morale, quel rapporto metafisico che unisce la persona alla cosa.

Quali sono quindi i caratteri ai quali va congiunta la manifestazione della proprietà? Se trattasi di cosa mobile, la legge proclama apertamente che il possesso equivale al titolo. Ma se trattasi di cosa immobile, questo principio, che il possesso equivalga al titolo, scrollerebbe dalle sue fondamenta quella nozione astratta di diritto la quale la legge è pure gelosa cotanto di garantire.

Però se trattasi di proprietà immobiliare, ed il titolo della prova sia alterato o perduto, diventi incerto, fuggitivo, oscuro, impossibile, allora la legge ritorna al suo primo canone, a quello della occupazione primitiva; perchè non vi ha altro mezzo sicuro di conoscere la proprietà.

Bisogna conoscerla dai suoi effetti, poichè la causa è nascosta; come il pensiero, bisogna conoscerlo dalla parola. Ebbene, quando questo possesso è congiunto a tempo immemoriale, la legge allora constata la proprietà talmente che ritiene il possesso immemoriale per giusto titolo. Ma qui non trattasi di proprietà, intendo dire, trattasi di ademprivio, cioè di servitù, ed eccoci di nuovo ad una questione di parole.

Siccome nell'ordine storico la definizione di ademprivio ci getta in una questione filologica, così, nell'ordine legale, il definire l'ademprivio servitù e non proprietà, ci getta in un'altra quistione di parole. L'ademprivio è una servitù; ma che servitù, signori? Sarà essa personale, sarà servitù prediale? Nè l'una nè l'altra. Alla servitù prediale debbe occorrere un predio dominante ed un predio inserviente. Ora la servitù dell'ademprivio non è dovuta a predio, è dovuta a comuni; quindi non è una servitù prediale. Non è servitù personale, perchè, se fosse servitù personale, noi sappiamo che queste servitù per legge si estinguono tutte col tempo. Per conseguenza non sarebbe d'uopo in questa circostanza di venirci a presentare una legge d'abolizione di servitù, giacchè il Ministero avrebbe dovuto dire che la servitù è estinta.

Io non ho bisogno di rammentare i notissimi principii della legislazione: anche quando la servitù personale competa ad un comune, ad un corpo morale che non si estingue, è notissimo principio di legge che il tempo determinato per la sua estinzione, se non erro, sia di cent'anni. Quindi essa non è nè servitù personale, nè servitù prediale. E voi negate che sia proprietà! Ecco quindi che anche nell'ordine giuridico voi ci gittate in una quistione puramente di parole. Però chiamatela pure servitù; ma è tale servitù, affè mia, che ha tutti i caratteri della proprietà; servitù che è perpetua, che assorbe talmente la proprietà in modo da rendere questa una morta parola; da renderla una nozione astratta, una potenza ideale, un'immaginaria finzione.

In conferma abbiamo vari giudicati della nostra Corte di Sardegna. Io ne citerò uno pronunciato nella causa del marchese di Villacidro litigante col comune di Villamassargia. Che cosa si stabilisce in quella sentenza, la quale è forse la prima sentenza che abbia consacrato nell'isola una sicura giurisprudenza? Si stabilisce niente meno che la savia ed inconcussa massima *che ciò che è necessario ai comuni non può togliersi nè dai feudatari nè da nessuno.*

Quel feudatario voleva affittare metà dei suoi terreni a pascolo ad un altro comune; il comune citò in giudizio il feudatario: il magistrato della reale udienza d'allora, oggi Corte d'appello, sentenziò che il feudatario non poteva affittare ad altri quei terreni se fossero necessari al suo comune, e che egli per poterli affittare doveva provare che in quei terreni vi fosse un superfluo. Tal massima fu confermata dal supremo tribunale di Torino; quindi la nostra tesi è incrollabile, sia nell'ordine storico feudale, sia nell'ordine giuridico. Quindi la massima che il solo superfluo è del feudatario o del demanio, e che il necessario è del comune, vogliate questo chiamarlo ademprivio, servitù d'uso, o servitù personale o prediale, o servitù *sui generis*, o come meglio v'aggrada, è inconcussa, incontrastabile, evidente, e tanto più in quanto questa servitù, se è servitù, è tal servitù che assorbe la proprietà.

Nè può essere altrimenti, o signori, poichè trattasi di una proprietà che è elemento indispensabile del consorzio sociale, di tal proprietà che la nazione non può cedere neppure per tacito consenso. Ed a questo riguardo io vi citerò un'autorità di un valente pubblicista.

La nazione, dice Vattel, può attribuire al superiore il solo uso dei suoi beni comuni ed aggiungerlo così al demanio dello Stato; può pure cedergliene la proprietà; ma questo trasporto d'uso di proprietà esige un atto espresso del proprietario, e questo atto non può fondarsi sopra un consentimento tacito, perchè il potere assoluto impedisce troppo sovente ai sudditi di richiamare contro le pretese ingiuste dei loro sovrani. Per conseguenza, o voi esaminate la questione nell'ordine storico, o la esaminate nell'ordine giuridico, sempre è vero che ciò che non sopravanza ai comuni è proprietà dei medesimi.

Ma, si dice, la legge del 1839 ha già definita precisamente la questione, e, se non erro, mi pare che a questo modo argomentasse ieri il deputato Della Motta: io non so darmi ragione, o signori, come il deputato Della Motta invochi la legge del 1839 per provare che la questione è già definita, mentre ho inteso degli altri oratori invocare la stessa legge per provare che la proprietà è dei comuni.

Io non anticiperò alcuna risposta a tale riguardo, avvegnachè verrà replicato con molto acume di logica al deputato Della Motta da quelli che intendono porre in sodo essere da quella legge stabilita e provata la proprietà perfetta dei terreni controversi in favore delle comuni.

Passando ora all'ordine giuridico, alle leggi ed all'ordine dell'equità naturale, io vi prego di porre mente, o signori, che l'equità naturale richiede di non spogliare i comuni della sua proprietà, la diciate voi *ademprivio*, la diciate *servitù d'uso*, la definiate *servitù personale* o *prediale*, o come meglio vi aggradi; perchè, se voi toccate ai comuni, toccate allo Stato, e, suicidando quello, suicidate senza dubbio questo!

Quindi, in favore della mia tesi, concorre l'ordine storico-feudale, l'ordine giuridico, o lo consideriate nei suoi principii generali, oppure nei vari giudicati che formarono già l'invariabile giurisprudenza dell'isola.

Senonchè alcuni miei colleghi mi dicono: questa legge è legge di pubblica utilità; votatela ad ogni costo. Però

io vorrei che i miei colleghi ponessero molta attenzione a questa legge che si discute, perchè, mentre da taluno si dice che questa è legge che riguarda la Sardegna, io dico invece che essa riguarda la Sardegna e il demanio. E quindi, quando da taluno di essi si dice: io voterò la legge, perchè è legge di pubblica utilità, perchè è un male immenso per l'isola il pascolo comune, e bisogna abolirlo ad ogni costo, io desidererei che meglio mi spiegassero il loro intendimento.

Signori, di chi intendete voi parlare con questa parola *utilità?* Dell'utilità dei comuni o di quella del demanio?

Se dell'utilità dei comuni, voi non priverete dunque i comuni di ciò che loro è necessario, di ciò che è perfetta loro proprietà, sebbene voi definiate servitù quella che io chiamo proprietà; se voi intendete parlare della utilità del demanio, io vi scongiuro a non votare questa legge, anzi io sono sicuro che voi non la voterete, se siete persuasi d'avvantaggiare il demanio a danno degli interessi dei comuni dell'isola.

Alcuni però mi dicono: badate, le petizioni rimesse alla Camera da vari municipi della Sardegna, e delle quali diede lettura, prima di principiare la discussione, il relatore di questa legge, stanno contro le opinioni che voi manifestate. Quei comuni concorrono nelle mire del Governo; approvano il progetto di legge e ne affrettano coi loro voti la pronta sanzione.

Signori! io vi prego nuovamente della vostra attenzione; quella lettura di petizioni ha potuto molto influire sull'animo vostro; permettetemi che io illumini la vostra coscienza sulla opinione pubblica della Sardegna a questo riguardo.

Sì, signori, io vi esporrò francamente l'opinione pubblica dell'isola, e lascierò anche a parte l'opinione manifestata dalla stampa periodica della Sardegna. Basti dire che quasi tutti i nostri giornali si pronunciarono per la proprietà perfetta dei terreni così detti di demanialità feudale a favore dei comuni. Consultiamo l'autorevole opinione dei corpi costituiti, naturali rappresentanti della vera opinione della Sardegna; l'autorità cioè dei Consigli provinciali, dei Consigli divisionali e risalite pure sino a quella dei suoi deputati al Consesso nazionale.

Signori! quando un popolo manifesta la sua opinione per mezzo dei suoi rappresentanti al Consiglio provinciale, al Consiglio divisionale, al Parlamento nazionale, oh! voi non potete più dubitare che questa opinione, così solennemente manifestata, non sia la vera, la fedele espressione dei voti unanimi di quello stesso popolo!

A presenza di così solenne manifestazione, gli scritti, benchè eloquenti di uno od altro autore, perdono il loro prestigio, e debbono ritenersi come opinioni individuali; le petizioni di uno od altro municipio debbono considerarsi come l'espressione di privati ed esclusivi interessi municipali. Ebbene, consultiamo l' opinione pubblica della Sardegna, intorno alla questione che si agita, ricorrendo a quelle pure fonti dei Consigli provinciali e divisionali.

Il Consiglio divisionale di Sassari, esaminando il progetto ministeriale della legge sugli ademprivi, all'articolo 2, ove il Ministero proclama che i comuni, ai quali competano legittimamente gli ademprivi, abbiano diritto ad un compenso verso il proprietario del fondo gravato, sostituisce il seguente articolo:

« I comuni, ai quali competessero legittimamente gli ademprivi od usi soprindicati, avranno diritto in compenso *a due terzi* in estensione, valore e qualità, per quanto sarà possibile, dei possedimenti demaniali, ecc. » (*Atti del Consiglio divisionale di Sassari, sessione del* 1857.)

Ed ecco, o signori, che abbiamo un Consiglio divisionale di vasta, popolosa e fiorente provincia della Sardegna, il quale dichiarasi contro alla massima della *metà* dei terreni di demanialità feudale; massima proposta nel progetto ministeriale a base del compenso dovuto ai comuni.

Il Consiglio provinciale d'Oristano, esaminando la stessa massima della metà dei terreni, gittata dal Ministero a base del suo progetto di legge per compenso ai comuni, ecco come si esprime:

« Siffatta misura, se astrattamente considerata, può a taluno sembrare equa e benefica, in pratica però ed in moltissimi casi riuscirà di non lieve danno agli interessi dei comuni. » (*Rendiconto del Consiglio provinciale d'Oristano, sessione ordinaria del* 1857.)

Di più vi so dire con certa scienza che quel Consiglio provinciale si dichiarò unanime per la massima di domandare in compenso *due terzi* dei disputati terreni. E tanto più io oso assicurarvelo con impavida franchezza, in quanto che posso giovarmi dell'autorevole testimonianza dell'egregio nostro collega deputato Corrias, che fa parte di quel Consiglio.

CORRIAS. Sì, sì!

FARA GAVINO. Ed ecco, o signori, un Consiglio provinciale che si dichiara nel senso stesso del Consiglio divisionale di Sassari, e va ben lungi dall'approvare ciecamente il progetto di legge propostoci dal Ministero.

Andiamo avanti. Io esamino gli atti del Consiglio provinciale e divisionale di Nuoro, ed ecco quanto vi ritrovo sul proposito:

« L'articolo del progetto ministeriale concede ai comuni pel compenso degli ademprivi la metà dei terreni. Qua occorre di osservare che, o si badi all'ineguale partizione nei comuni dei terreni demaniali da loro goduti in ademprivio, o si badi alle necessità agrarie della Sardegna, la parte da assegnarsi alle comunità dovrebbe essere di *due terzi.* » (*Rendiconto del Consiglio divisionale di Nuoro, sessione ordinaria del* 1857.)

Al Consiglio divisionale aggiungesi il Consiglio provinciale della stessa città, e questo pure esprime con pari energia il suo voto e domanda a voti unanimi *due terzi* dei cotanto contrastati terreni! (*Rendiconto degli atti del Consiglio provinciale di Nuoro, sessione ordinaria del* 1858.)

Ed ecco, o signori, un Consiglio divisionale ed un Consiglio provinciale, rappresentanti della parte più

ricca di foreste e di montagne nell'isola, dichiararsi come gli altri Consigli divisionali e provinciali, non per la metà consentita dal Ministero, ma pei *due terzi* da me reclamati.

Io non voglio andare più oltre, o signori, nella mia cotanto utile benchè noiosa indagine; però, se ha fatto in voi qualche impressione l'aver udito il desiderio manifestato con quelle petizioni lette dal relatore della Commissione, colle quali tendevasi a stabilire che i comuni dell'isola erano contenti delle basi di questa legge, io credo che vi avrà pur fatto impressione più profonda il vedere e Consigli provinciali e Consigli divisionali e quasi tutti noi Sardi membri di questo Parlamento domandare con insistenza e con unanimità di sentimenti e di voleri *due terzi* dei terreni che si chiamano di demanialità feudale.

Questa legge, si ripete, è legge di pubblica utilità. Ebbene, io vi dico, e con me quasi tutti i miei colleghi della Sardegna, che essa tale diverrà se il signor ministro riformerà le basi dell'articolo 3, e darà, invece della metà dei terreni, due terzi dei medesimi ai comuni dell'isola in compenso degli ademprivi, la di cui abolizione è nei voti comuni.

Signori, se vi fu circostanza in cui io abbia desiderato di avere potenza oratoria per trasfondere nei miei uditori la convinzione profonda delle mie idee, essa è precisamente questa; avvegnachè dalle mie parole verrebbe vantaggio grandissimo a coloro che mi onorarono del nazionale mandato. Sfortunatamente non posso lusingarmi di tanto!

Quindi mi restringerò a dirvi, o signori: voi chiamate questa legge di pubblica utilità; ebbene, fatela ad utilità dei comuni, e così ridonderà anche in utilità del demanio. Badate ai molti riflessi che furono fatti a questo riguardo dagli oratori che mi precedettero. Il Governo comincierà ad avere da quei terreni una imposta prediale che oggi non ha; il Governo si libererà dalle imposte provinciali e divisionali che oggi paga, e le paga per una mera astrazione, per riputarsi immaginariamente proprietario di terre che veramente non possiede nè può possedere, senz'abolire questa che egli chiama servitù ed io chiamo proprietà, perchè almeno è tale servitù che assorbe la proprietà.

Ora io voglio, prima di terminare il mio discorso, rispondere ad alcune opinioni che ho inteso emettere nella discussione da alcuni onorevoli miei colleghi intorno alla Sardegna.

Accennerò di volo all'espressione usata dal signor relatore nell'elaborata sua relazione del progetto di legge; egli ha veduto nella Sardegna numerose popolazioni viventi vita avventurosa e nomade. Al signor relatore io dico: venite in Sardegna, e non vedrete nè numerose nè rade popolazioni che vivano vita nomade, o vita avventurosa.

Ho inteso dire dall'onorevole Gustavo di Cavour: fate un viaggio in Sardegna e passate solo un inverno fra quelle popolazioni ricoverate in capanne in cui entra il freddo, il vento, la pioggia, la neve; i cui abitanti sono sprovvisti di mezzi di ripararsi ed anche spesso di sfamarsi... lo stesso Proudhon non potrebbe resistere a vivere sei mesi in quello stato. Cotesta è poesia sublime, poesia di uno stato immaginario, ma non di quello di Sardegna. Epperciò io invito l'onorevole Gustavo Cavour a venire nell'isola a conoscere i suoi elettori, dai quali egli è tanto amato, come lo è da tutti gli isolani; e mentre colla sua intelligenza potrà studiare i nostri costumi, le nostre abitudini, i nostri bisogni, si ricrederà, ne sono sicuro, di molte preconcette opinioni.

Il mio amico deputato Sineo esordiva l'altro giorno col dire: signori, lasciatemi ripetere quel detto di Carlo XII: « Ciò che Dio ha congiunto non lo dividerà il diavolo. » Ma il deputato Sineo mi permetterà che io gli faccia una breve risposta. Nessuno ci potrà dividere. La nazione sarda ha molti vincoli che la legano a questo Piemonte, recinto di libertà e focolare d'indipendenza. (*Bravo!*)

Signori, noi abbiamo comuni dolori e speranze comuni; noi abbiamo avuti comuni trionfi nel 1848 contro il nemico comune d'Italia; noi abbiamo avuti comuni i dolori degli immeritati rovesci.

Però, e quando fummo lieti e quando fummo tristi, fummo sempre legati da un'unione fraterna, e tali saremo sempre! (*Bravo! Bene!*) Al deputato Sineo darò anche una risposta più recisa.

Verranno tempi in cui questo Piemonte avrà bisogno delle sostanze e del sangue dei suoi figli: ebbene, faccia allora appello a noi che oggi contendiamo palmo a palmo il terreno in una questione d'interessi, e vedrà che noi saremo pronti ad ogni sacrifizio; ci vedrà cementare la nostra unione un'altra volta colle nostre sostanze e col sangue nostro come nel 1848. (*Bene!*)

Giunto a questo punto, lascio che altri oratori prendano la parola e svolgano meglio di me questa intricata questione; intricata, o la riguardiate dal lato storico, o la riguardiate dal lato giuridico; ma che si risolve sempre indubitatamente in favore dell'isola. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Io accetto con molto piacere la risposta che l'onorevole mio amico Fara ha dichiarato di volermi fare; non è che un commento alle povere mie parole; io lo accetto con tutte le sue conseguenze. Egli ha compiuta l'espressione del mio pensiero; non poteva questo pensiero essere riprodotto da bocca più eloquente.

Al punto in cui è giunta la questione, io credo che la Camera senta la necessità che essa, la questione, sia richiamata, per quanto è possibile, alla massima semplicità, ridotta ai suoi minimi termini. È quello, o signori, che mi ingegno di fare.

In Piemonte, come in Sardegna, vi furono feudi, e questi durarono assai più lungamente. In Piemonte i feudi non dipendono da una donazione di Bonifacio VIII; sono ben più antichi della nascita di questo pontefice.

Questi feudi, la cui origine risale a secoli rimotissimi, furono soppressi per legge regia come in Sardegna; furono soppressi 40 anni prima, cioè nel 1797.

Nel perimetro dei territori soggetti a giurisdizione

feudale vi erano comuni che possedevano boschi, pascoli, campi, nei quali gli abitanti avevano diritto di tagliare la legna pel focaggio e per costruzioni, avevano diritto di pascolo, ed in alcuni luoghi avevano persino diritto di coltivare, pagando al feudatario una prestazione od un ademprivio che chiamare lo vogliate. Dunque la condizione del Piemonte, quarant'anni prima delle fauste leggi di Carlo Alberto, era la stessa che quella della Sardegna. Quando si abolirono i feudi nel 1797, pretesero forse gli agenti del demanio (e posso assicurare che fin d'allora erano attivissimi, ed avevamo un generale delle finanze, il quale non era meno sollecito dei diritti della Corona di quello che lo sia l'onorevole ministro Lanza), pretesero essi che per l'abolizione dei feudi quei campi, quei prati, quei boschi fossero diventati demaniali? Per un anno ancora durò la monarchia; poi venne la repubblica; poi vennero gli Austriaci; e si sa che gli Austriaci usano rigorosamente dei diritti demaniali, quando lo possono; venne di nuovo la repubblica; venne l'impero francese: e neanche in allora si dimenticavano i diritti del demanio; venne la ristaurazione; tornarono dopo lungo esilio i nostri sovrani, tornarono dopo avere per tre lustri abitata la Sardegna, in mezzo a quella feudalità appunto che avevano abolita poco prima in Piemonte. Ma nè la monarchia, nè la repubblica, nè l'impero francese, nè la ristaurazione elevarono mai alcuna pretesa a questo riguardo; non elevarono pretese nè per bocca del Re, nè altrimenti col fatto degli agenti demaniali. Qual è dunque la ragione della differenza che si vuol fare per la Sardegna? Se volete, signori, fare questa differenza, bisogna che vi diate la pena di dimostrarne i fondamenti.

I fondamenti stanno, dice l'onorevole commissario regio, stanno nella natura stessa di questi ademprivi speciali alla Sardegna; stanno nelle investiture feudali concesse dai re di Aragona. Anzi propriamente in Sardegna, prima delle leggi di Casa Savoia, la proprietà comunale non venne concessa che per grazia alcune volte dei re di Aragona a quei comuni che dalla infinita bontà di quei re furono chiamati a possedere beni con titolo proprio. Prima di questi munifici re, i comuni nulla ebbero, perchè altro che spogli e rapine non potevano aspettare dai Fenici, dai Cartaginesi, dai Romani, dai Goti, dai Vandali, dai Saraceni, invasori tutti avidi e rapaci.

L'onorevole commissario regio ha troppa dottrina e troppa perspicacia per dare solidità nella mente sua ad un'illusione di questa foggia. E come mai il dottissimo giureconsulto, l'uomo versato nella storia della Sardegna, può egli volerci indurre a passare di balzo dall'epoca dei Cartaginesi sino alla donazione di Bonifacio VIII ed alla invasione degli Aragonesi? Per quattro secoli, anche facendo astrazione dei Goti, Visigoti, Vandali e Saraceni; anche facendo astrazione della antica dominazione romana, delle pretese pretorie, delle leggi agrarie proclamate talvolta in Roma a danno delle provincie conquistate; anche facendo astrazione di tutto questo, abbiamo quattro secoli di regime italiano, quattro secoli di dominio veramente contrastato tra gli uni e gli altri; ma quattro secoli di dominio italiano, dal breve cioè di Giovanni XVIII, il quale dava la Sardegna a quel buon cristiano che l'avrebbe saputa liberare dai Saraceni, sino al breve di Bonifacio VIII che fra quei cristiani preferiva il cattolico Aragonese.

Fra i buoni cristiani, i primi, se non sbaglio, furono i Pisani; ma Pisani, o Genovesi, o Corsi, od altri, tutti portavano il regime, le tradizioni italiane; ricostituivano, se erano stati dimenticati, gli antichi municipi, e questi municipi possedevano al pari degli individui.

E se l'onorevole commissario regio, forse non avvertendo che egli contraddiceva al suo sistema, ci citò le antiche donazioni fatte, lo credo anch'io con poca opportunità, ai tempi di Pisa, di Genova e di altre città del continente italiano, esso con questo ricordò che allora il dominio era organizzato col sistema italiano. Era dunque italiana la Sardegna; non cominciò ad esserlo quando venne fortunatamente sotto il dominio di Casa Savoia, origine fausta della nostra indissolubile fratellanza. Era italiana, ed aveva il dominio a guisa italiana; era italiana, e respingeva l'orribile detto: *nulle terre sans seigneur*. Che questo principio venisse dagli ebrei, come volle l'onorevole Fara, o fosse importato dagli Aragonesi, esso non poteva essere accettato in terra italiana, qual era l'isola di Sardegna, salvo che si dimostrasse che la violenza dei conquistatori e la pazienza dei conquistati avessero col lungo decorso dei secoli legittimata quest'usurpazione.

Io aveva espresso nella seduta dell'altro ieri il rincrescimento di dovere prendere la parola prima delle spiegazioni annunziate dal signor ministro di finanze, che mi dispiace in questo momento di non vedere in quest'Aula. Io sperava che queste spiegazioni sarebbero date, a nome del ministro, dall'onorevole commissario regio: quali spiegazioni egli diede? Le sue allegazioni circa la natura del dominio in Sardegna sono vittoriosamente confutate dalla storia dei quattro secoli circa che precedettero l'invasione degli Aragonesi. Che cosa ci resta? Le investiture date dai re di Aragona: ma egli stesso, il commissario regio, ebbe la pietosa cura di giustificare i re d'Aragona con dire che rispettarono il dominio non solo dei privati, ma anche dei comuni: ma ecco che rientra nella mia tesi: ecco che il dominio dei privati e dei comuni fu immune dalle infeudazioni date dai re aragonesi.

Alcune di queste contenevano clausole speciali; si estendevano oltre i soliti limiti di una infeudazione: io ne ho vedute moltissime, o signori, e posso assicurare che in nessuna ho saputo trovare parola che le diversificasse dalle investiture date a molte famiglie piemontesi, di cui molti qui abbiamo conoscenza.

Senza dubbio parecchi membri di questa Camera avranno rovistato negli archivi dei loro maggiori ed avranno trovato investiture assolutamente simili a quelle che i re d'Aragona concedevano ai feudatari della Sardegna. L'investitura la più rimarchevole che si conosca, per i favori amplissimi conceduti al feudatario

come a uomo prediletto della Corona d'Aragona, è quella che tengo qui fra le mani.

Si trattava di un fedele aragonese che aveva saputo comprimere certi slanci prematuri dei Sardi, i quali da più di tre secoli avrebbero voluto rivendicare la loro libertà ed indipendenza italiana. In premio delle sevizie usate contro i fautori della sarda libertà, un Carros otteneva la concessione del feudo di Quirra. Questo feudo, di cui faceva cenno ieri l'onorevole commissario regio, non era meno d'un terzo della Sardegna; numero fatale come la Camera ben vede. Ebbene questo feudo, che conteneva circa il terzo della Sardegna, era concesso con clausole insolite, sicchè sembrava proprio che la Corona di Aragona volesse tutto abdicare a favore della famiglia Carros. Era questa disposizione motivata da un debito straordinario di riconoscenza della Corona verso questi feudatari, era accompagnata da clausole affatto straordinarie; eravi persino quella di allodio; si voleva che il feudo fosse posseduto con tutti i diritti d'un allodio. Io, per edificazione della Camera, ho portato meco e deporrò sul banco della Presidenza la stampa autentica in cui si contiene questa investitura. Essa è autenticata precisamente dall'onorevole nostro collega che siede al centro di questa Camera, il deputato Deandreis, che mi rincresce di non poter oggi chiamare in testimonio, non vedendolo al suo banco. Non lo chiederei testimonio che dell'autenticità della stampa, già esistendovi sotto la sua sottoscrizione, perchè del resto io non vorrei che egli anticipasse la manifestazione della sua opinione, desiderando io vivamente che quell'egregio magistrato, se dovranno avverarsi le tristi previsioni del relatore della Commissione, se queste questioni cioè dovranno trascinarsi davanti a tutti i gradi di giurisdizione, non abbia ad esprimere ora in proposito il suo voto, riservandosi poi a darlo colla bilancia della giustizia in un'altr'aula, in cui egli eserciterà senza dubbio questo sacro dovere con quella profonda imparzialità che è propria della nostra magistratura.

Non vo' recarvi la noia, o signori, di darvi lettura di questa investitura; solo ve ne citerò poche parole, onde vediate che con essa si concedevano non solo le terre, ma persino gli abitanti.

Con questa investitura, in data dell'8 novembre 1504, il re Ferdinando d'Aragona investiva i discendenti del Carros « de comitatu de Quirra et villis..., portubus, « salinis, ducanis, stagnis, pesqueriis atque aliis iuribus « terrestribus et maritimis intra terminos dicti comi- « tatus existentibus, nec non etiam... hominibus et mu- « lieribus in illis... habitantibus et habitaturis, cuius- « cumque status et conditionis existant, nec non mero et « mixto imperio et alia iurisdictione civili et criminali « alta et bassa, ac cum terminis, territoriis, honoribus, « possessionibus, vineis scilicet et aliis terris cultis et « incultis, eremis et populatis olivariis... quae omnia « habetis et habere debetis ac tenetis in dicto nostro « Sardiniae regno pro nobis in feudum et ad propriam « naturam feudi iuxta morem Italiae. » Ed infra: « Da- « mus, donamus et ex causa donationis purae, perfectae, « simplicis et irrevocabilis inter vivos concedimus, al- « lodiamus... et pleno iure transferimus directum et « allodiale dominium... et quodcumque aliud ius quod « nos habemus et habere possimus. »

La Corona non solo rilasciava al feudatario ciò che aveva, ma persino ciò che potrebbe in qualunque ipotesi, in qualunque tempo avere; uomini e cose, tutto era dato a questo feudatario che ancora quindici anni fa occupava il terzo della Sardegna.

Ebbene, portata questa investitura al Consiglio supremo di Sardegna, che cosa sostennero i rappresentanti della demanialità, la quale ora fu così validamente patrocinata dall'onorevole commissario regio? Essi sostenevano, e pur troppo il marchese di Quirra, mio cliente, doveva riconoscerlo, che tutte queste clausole non erano che una larga investitura feudale, e non trasferivano nel feudatario se non i diritti che il sovrano possedeva.

Noi, lo ripeto, abbiamo in Piemonte molte investiture più antiche di questa, fatte sin dai primi tempi della feudalità, giacchè queste terre non ebbero mai ombra di libertà dacchè esse cessarono di essere corse dalle aquile romane, ed eravamo sotto il regime delle regalie e del demanio il più stretto. Sebbene le investiture del Piemonte siano nella forma press' a poco identiche a questa aragonese, tuttavia non se ne trasse mai il diritto di considerare come di demanio regio nè i boschi, nè i pascoli, nè altro oggetto del territorio feudale goduto dagli abitanti del feudo. Dove dunque è questa prova che l'onorevole ministro delle finanze ci aveva promessa, e l'onorevole commissario regio non ci diede?

Molto opportunamente l'onorevole Sanna erasi addentrato nel senso intimo della parola *ademprivio*, colla quale sono alcuna volta indicati i beni di cui si tratta; egli aveva, a mio avviso, molto opportunamente avvertito che questa parola non si applicava ai beni che in senso improprio; *ademprivio* non voleva dire che prestazione, e quindi, come accade spesso nel linguaggio comune, si attribuisce il nome della cosa qualificante alla cosa qualificata, il nome del possessore alla cosa posseduta, e così si chiamarono ademprivi, cioè prestazioni, quei beni che sono soggetti a prestazioni.

Egli vi ha citato l'autore classico in questa materia. Si trattava di definire una parola del medio evo; egli vi ha citato il Ducange, il quale vi dà la definizione che avete sentita.

Perchè mai il commissario regio vuole qui spiegare in altro modo la questione e darvi, invece della definizione della parola *ademprivi*, quella del verbo *ademprari?* Questo verbo *ademprari* non erasi citato da nessuno nella Camera.

Fu citata una parola esattamente definita nel medio evo, fu citata la parola *ademprivio*, la quale vuol dire e non poteva dir altro che prestazione. Dunque questi beni chiamati ademprivi non erano che beni soggetti a prestazione, chiamandosi prestazione la cosa stessa che dava luogo alla prestazione medesima.

Ma qualunque sia l'origine del nome, veniamo al fatto. Questi beni soggetti in Sardegna agli ademprivi erano tenuti diversamente dal modo con cui erano tenuti in Piemonte? I feudatari avevano maggiori diritti di quello che avessero in molti feudi piemontesi?

Una sola differenza ha potuto essere notata dalla Camera nei lunghi discorsi che si fecero su questa materia; il feudatario in Sardegna assegnava ad alcune famiglie, ad alcuni individui, sulla loro domanda, una parte di quei beni, e, dietro l'assegno fatto dal feudatario, l'individuo, chiudendo i beni, ne diventava proprietario incommutabile; era una proprietà assoluta, precisa, del genere di quella che si aveva in Piemonte, anzi col vantaggio di non pagare tributi.

Ebbene, credete che in Piemonte questo non accadesse? Vi potrei mostrare delle investiture che davano gli stessi diritti ai feudatari piemontesi; non era cosa così frequente, ma ve n'erano parecchie.

Ebbene, per questo i beni erano essi demaniali? Mainò, come giustamente notava un egregio scrittore, di cui ebbi la colpa di leggere soltanto questa mattina il pregiatissimo libro, l'onorevole Melis. Quest'egregio scrittore ha spiegata la cosa con una ben giusta distinzione, la distinzione tra l'amministrazione e la proprietà. L'atto che faceva il feudatario di assegnare una parte del possesso ai privati non era che un atto di Governo. Egli, come rappresentante il Governo, con un atto di amministrazione assegnava ai membri del comune una proprietà, che questi poteva trasmettere irrevocabilmente a qualunque successore. Ma che cosa faceva con questo il feudatario? Faceva l'uffizio di notaio, il quale assiste ad una divisione tra fratelli. Veramente qui l'autorità del pubblico uffiziale era maggiore, perchè non si richiedeva il consenso dei fratelli, giacchè l'assegno fatto ad un individuo del comune non toglieva agli altri la facoltà di servirsi del rimanente dei beni comunali. Ma questo assegno, come giustamente dice il citato autore, non era che un atto di amministrazione, nè si poteva confondere con un atto di dominio. Dove dunque si trova un'ombra di base all'allegazione del Governo, dove è un titolo, una sorgente qualunque di argomentazione, da cui si possa dedurre che questi beni sono divenuti demaniali? Non lo divennero sotto i Pisani, sotto i Genovesi, sotto i Corsi; non risulta in nessun modo che lo siano diventati sotto i re di Aragona; non vi fu placito nè di sovrani, nè delle Corti, e qualunque sia il modo in cui si voglia apprezzare quell'ordinamento governativo, non era men vero che le Corti avevano il diritto esclusivo di disporre dei beni della Sardegna e d'acconsentirne i tributi. Non fuvvi nessun atto di questa sorta sintantochè si venne al dominio di Casa Savoia. Passò il regno di Vittorio Amedeo II, di Carlo Emanuele III col suo ministro Bogino, i quali non so poi se dai Sardi dovessero avere tante lodi, quante ne furono loro date. Io le accetto volentieri, come una testimonianza di più d'affetto tra fratelli, e godo che molte cose siensi dimenticate, e si ricordino piuttosto i benefizi anzichè gli atti che abbiano senso contrario. Venne il regno di Vittorio Amedeo III, di Carlo Emanuele IV, di Vittorio Emanuele I, di Carlo Felice, e niente fu fatto. Non una legge, non una disposizione che avesse ombra di carattere legislativo, con cui siasi mutata la condizione dei beni dell'isola. Finalmente veniamo al regno di Carlo Alberto.

Signori, permettete che io vi confessi che non ho potuto trattenere un movimento di sdegno quando ho sentito citare Carlo Alberto come autore di una innovazione che fosse a danno dei diritti dei nostri fratelli di Sardegna. Egli, il quale non aveva altro scopo che di rendere i Sardi felici possessori di quelle terre che la libertà sola poteva un giorno pienamente fertilizzare; egli che non cercava che di rimuovere tutti gli ostacoli che si opponevano alla libera industria ed alla perfetta proprietà, denunciato a questa Camera, denunciato alla nazione, come chi avesse quasi di soppiatto intrusa nelle sue benefiche leggi qualche disposizione che contenesse il germe della spogliazione! Ben diverse certamente furono le intenzioni, non tacitamente, non implicitamente, ma in termini precisi ed indubitabili espresse dal Re Carlo Alberto.

Nel proemio dell'editto del 21 agosto 1838, Carlo Alberto esordiva con queste parole:

« Allorchè rivolgemmo le nostre cure ad introdurre ed a consolidare nel regno di Sardegna le vere ed assolute proprietà territoriali, svincolando i terreni (e non vincolandoli) da quelle prestazioni, e da quei diritti che male conciliare si possono colla natura del libero dominio, abbiamo però sempre posto mente a che la cessazione di tali diritti seguisse mediante un giusto *compenso* (non vi fermate, o signori, su questa parola, come fece l'onorevole commissario regio) *a favore di coloro che ne erano legittimamente investiti.* »

A chi dunque voleva il Re dare il compenso? Certamente ai feudatari. Annunziava egli con questa provvida legge che volesse un compenso pel demanio regio?

Non ci è parola che possa servire di pretesto ad una simile allegazione. Ed il cavaliere Montiglio, viceré di Sardegna, pubblicando tale editto, ripeteva quelle benefiche parole:

« La maestà del Re nostro signore, che per esimio tratto di sovrana beneficenza, avvisava già ai mezzi di consolidare, in favore di questi suoi amati regnicoli, le proprietà territoriali, svincolandole da quelle prestazioni e diritti che male si confacevano col libero dominio, volle altresì, nella somma sua saviezza e giustizia, stabilire i modi di compenso verso coloro che se ne trovano legittimamente investiti. »

Non poteva non essere coerente ai termini di questo editto la Carta reale che pubblicavasi colla data del 26 febbraio 1859, e conteneva l'approvazione del regolamento disteso dal signor ministro Villamarina. Nella Carta reale volle il Re compendiare le disposizioni che si contenevano nel regolamento, ed in questo compendio della Carta reale, che offre evidentemente la genuina espressione della volontà regia, leggo quanto segue:

« Stabilite quindi le norme opportune per consolidare

maggiormente le proprietà di quei terreni che già erano di privata spettanza, o che per un benigno riguardo verso i loro possessori come tali voglionsi considerare, si ordinò la divisione dei terreni comunali, sì per renderli più proficui agli abitanti che per antivenire le liti e le gare non di rado originate dalla stessa comunione, e si fissarono le basi e le condizioni colle quali (*persino*, aggiungerò) i terreni appartenenti al regio demanio potranno dalla generosità nostra essere conceduti ed assegnati ai comuni od ai particolari per maggior vantaggio dei medesimi e per maggior incremento dell'agricoltura. »

Egli è vero che nell'articolo 2 del regolamento approvato con questa Carta reale si contengono queste parole, le quali servirono di fondamento all'argomentazione dell'onorevole commissario regio:

« I terreni dei privati sono quelli di cui la proprietà perfetta od imperfetta appartiene ai medesimi per qualche legittimo titolo.

« I terreni soggetti alla servitù o comunione generale del pascolo costituiscono una proprietà imperfetta. I terreni esenti da siffatta comunione, in forza della chiusura o di qualunque altra disposizione, formano sotto questo rispetto una proprietà perfetta. »

E poi all'articolo 4:

« Sono considerati demaniali, vale a dire come propri del regio demanio, ossia dello Stato, quei terreni sui quali non compete alcun diritto di proprietà perfetta od imperfetta nè ai comuni, nè ai particolari, quantunque o gli uni o gli altri ne traggano qualche utile in forza di un correspettivo, o dei così detti ademprivi, o di qualunque altro uso. »

Ecco dunque, che prima di questa legge, dice l'onorevole commissario regio, eranvi dei beni demaniali; ecco che sono dichiarati demaniali i beni soggetti ad ademprivio, parola usata per la prima volta nelle leggi che vennero pubblicate in Piemonte. In questo punto l'onorevole commissario regio fa dire a me ed all'onorevole Sanna ciò che nè l'uno, nè l'altro dicemmo; egli ci fa dire che in Sardegna non ci furono beni demaniali.

A me sicuramente non poteva venire in capo siffatta allegazione: io non ho certamente pronunziata parola la quale autorizzi questa interpretazione; ho veduto sin dal principio della mia carriera che vi erano dei salti demaniali, come dei salti feudali in Sardegna; ma non parliamo ora dei beni demaniali della Sardegna; si tratta di sapere se fossero demaniali i beni soggetti a prestazioni, ossia ademprivi. Sin qui l'onorevole commissario regio, per quanto diuturni e sapienti sieno stati i suoi studi, non ha saputo trovare, nè nelle collezioni delle leggi dei re di Aragona, nè nei placiti delle Corti sarde, nè nelle leggi di Casa di Savoia sino al 1839 cosa alcuna che giustifichi l'allegazione sua. Vediamo se quello che non erasi fatto prima siasi voluto fare da Carlo Alberto nel 1839.

Prima di tutto debbo ricordare ciò che diceva l'onorevole commissario regio, cioè che in Sardegna vi era una Costituzione non tanto buona come la nostra, e sono contento che egli la giudichi in questo modo, ma pure vi era una Costituzione.

Vorrei sapere se un giureconsulto sardo, qual è l'egregio commissario regio, sia per allegare che i principi di Casa Savoia potessero con una semplice Carta reale, e senza neanche sentire gli Stamenti, disporre dei beni privati e comunali! Egli dice che negli Stamenti era troppo preponderante la voce dei feudatari e quella del clero, quasi sempre d'accordo tra loro. Ebbene tanto più sensibile diventa la mancanza di qualunque disposizione che abbia mai demanializzati gli ademprivi.

Se quando erano soverchianti queste voci, che certamente si disponevano piuttosto a favorire la feudalità, non vi fu cenno che autorizzasse a dire che i beni soggetti ad ademprivi fossero di proprietà del demanio regio, io domanderò all'onorevole commissario regio come egli saprebbe giustificare l'operato del ministro Villamarina, qualora questi avesse sottoposto alla firma del Re un atto di usurpazione con violazione della Costituzione sarda. Non fuvvi esempio di tal sorta sotto il regime di Casa Savoia. Dopo che la Sardegna fu annessa agli Stati di Casa Savoia, la Costituzione si è rispettata, non si è osato neanco mettere qualsiasi tributo che non fosse, colle forme della Costituzione sarda, approvato dagli Stamenti.

Se non si metteva neanco il menomo tributo senza il concorso degli Stamenti, come vuole egli supporre che fosse intenzione del Re e nei consigli di Villamarina il suggerire di confiscare, con una parola inserta così di soppiatto in una Carta reale, immensi beni comunali, per farli demaniali?

Ma il vero è che neanco le parole della legge giustificano questa interpretazione, anzi la escludono appieno, perchè non altrimenti il Re approvava questo regolamento, salvo nel senso che si rinviene nel sunto di cui ho dato lettura, sunto il quale era ben coerente alla legge precedente, e riproduceva netto il pensiero di dare qualche cosa ai Sardi, non già di togliere loro cosa alcuna.

Non è dunque ammessibile che con questo regolamento siansi volute modificare le proprietà antiche; e, poichè il commissario regio non ha saputo trovare la menoma ombra di titolo la quale giustifichi l'allegazione che prima di questo editto i beni soggetti ad ademprivio fossero propri della Corona, io non vedo come egli possa trarre questa conseguenza dalle leggi poco anzi lette. I termini della Carta reale dicono precisamente il contrario. Quantunque si voglia, come è abitudine dei ministri dei principi assoluti, dare la forma più decorosa alle disposizioni dal Re sancite; quantunque egli indichi che vuol esercitare atto di generosità: *potranno tali generosità nostre essere concedute ed arrecate ai comuni*; tuttavia non poteva il ministro che formolava queste parole dissimularsi che allato alla generosità ci era la giustizia, e che questi beni non solo si volevano, ma si dovevano ai comuni assegnare.

Veniamo al fatto. Prendiamo per norma la pratica concernente il marchesato di Quirra, come il più considerevole della Sardegna. Il marchese di Quirra sopra il

terzo della Sardegna aveva precisamente tutti i diritti del re; nè si può dubitare che quest'investitura fosse nella forma la più ampia. Se il marchese di Quirra, come rappresentante del re, fosse stato anche il proprietario di questi beni, doveva necessariamente trarsene o l'una o l'altra di queste conseguenze. O bisognava lasciare ancora questa proprietà al marchese di Quirra, oppure, togliendola, bisognava pagargliene il prezzo. Se il prezzo della proprietà non fu pagato al marchese, egli ritiene oggi ancora questa proprietà, e nulla ha da vedervi il demanio. Se il prezzo della proprietà fu pagato, questo pagamento fu senza dubbio eseguito a carico dei comuni. Dunque anche le ragioni del marchese di Quirra si trasfusero nei comuni che ne pagarono il valsente. Come mai l'onorevole commissario regio può trovare una distinzione? Che cosa rimaneva ai feudatari, che cosa loro si toglieva senza che ne fossero indennizzati? E quale indennità loro si dava? Ma, egli dice, non fu pagato il capitale dell'indennità, non furono riscattate le annualità che si assegnavano per tenere luogo delle antiche prestazioni.

Signori, ciò domanda qualche maggiore spiegazione: e, se la Camera me lo permette, le darò dopo un momento di riposo.

PRESIDENTE. La discussione è sospesa per alcuni momenti.

SINEO. Quando ordinavasi il riscatto dei feudi della Sardegna, da farsi a carico dei comuni soggetti alle feudalità, ordinavasi che le antiche prestazioni, che erano per la maggior parte in natura, si convertirebbero in prestazioni pecuniarie, fatta una giusta stima delle antiche prestazioni. Si ordinava inoltre che ciascun comune andrebbe soggetto ad un peso in aumento a titolo di fondo di estinzione. Fra le annualità che s'imponevano ai comuni, le une si dichiaravano redimibili, le altre no: quale è la ragione della differenza?

L'onorevole Melis lo ha già spiegato, a coloro che lessero il prezioso suo libro, chiaramente più assai di quel che io non abbia saputo fare in una precedente seduta. Il feudatario rappresentava in tutto la sovranità, ne aveva i diritti, ne aveva anche i pesi. È peso della sovranità il soddisfare a tutti i bisogni generali dei sudditi, al bisogno della giustizia, a un altro bisogno che sgraziatamente vediamo crescere col crescere della civiltà, il mantenimento dei trovatelli; e quelli che fanno parte dei Consigli divisionali sanno qual peso sia questo per le civilizzatissime nostre provincie. Il feudatario faceva fronte a tutti questi bisogni.

Nel liquidare le prestazioni si distinsero quelle che avevano uno scopo determinato di pubblico servizio da quelle che erano inerenti alla feudalità; in quanto che queste andavano a vantaggio soltanto del feudatario per pagare quella protezione che il feudatario, come rappresentante della sovranità, impartiva ai buoni sudditi; le altre erano destinate a soddisfare alcuni bisogni speciali.

Le prestazioni del primo genere si liquidarono a favore del feudatario, e quanto alle seconde vi è qualcuno, il quale, in luogo del feudatario, continua a soddisfare ai bisogni della popolazione: è il Re che nomina i giudici di prima istanza e d'appello.

Le prestazioni che si facevano per l'amministrazione della giustizia non dovevano essere liquidate a favore del feudatario, dovevano dunque porsi in una categoria separata. Continueranno a pagarsi dai comuni liquidandosi in danaro. Ma questo danaro non andrà ai feudatari. Così pegli spurii; anche questo era già un tributo di qualche riguardo; si liquidava anche questa prestazione, ma non a favore dei feudatari. Così le carceri e tutto quello che accompagna la giustizia.

Da ciò avvenne che si distinguesse tra le prestazioni redimibili e le prestazioni non redimibili: in quanto alle prestazioni redimibili fu aggiunto il fondo di estinzione; cosicchè a misura che questo fondo cresceva, ed a misura che veniva a compiersi la somma destinata uguale a quella che il feudatario aveva ricevuta, allora cessava ogni traccia dell'antica feudalità.

Che cosa vuol dire dunque il commissario regio quando ci allega che i comuni non pagarono, non operarono il riscatto? Che se hanno pagato per qualche anno, di questo non deve tenersene conto, deve supporsi che la feudalità abbia durato sino al 1853? Questi non sono ragionamenti...

SERRA F. M., *commissario regio*. Non ho detto questo.

SINEO. Se le sue parole non avvisano a questo, sarò ben lieto che esse possano condurre a qualche cosa di più concludente; ma argomenti per provare l'effettiva demanialità dei beni soggetti ad ademprivi, dalla sua bocca sapientissima ed eloquentissima certamente non ne ho sentito nessuno.

SERRA F. M., *commissario regio*. Vi è il rendiconto.

SINEO. Trovo nel suo discorso stampato queste parole: « L'articolo 1 prescrive: le prestazioni pecuniarie saranno per ciascun comune regolate con decreto reale sulla base dei compensi stabiliti in favore dei feudatari.

« Gli articoli 2, 12 e 14 riflettono la base dei compensi stabiliti in favore dei feudatari, che secondo le specialità delle circostanze il Governo ravvisasse corrispondenti alla condizione di ciascun comune. I comuni pagheranno alle finanze le loro quote per dodicesimi. Le prestazioni surrogate faranno parte delle *dirame* privilegiate, vale a dire graviteranno senza distinzione su tutti i comunisti che sono in grado di concorrere alle pubbliche gravezze. È fatta facoltà ai comuni di redimersene (ma come?) pagando in una sol volta alle finanze un capitale ragguagliato a venti volte l'annua prestazione. »

SERRA F. M., *commissario regio*. È la legge che lo dice, non il commissario regio.

SINEO. Ripeteva prima ciò che la legge stabilisce. Le parole che diceva il commissario regio sono le seguenti:

« Ora, io desidererei che gli onorevoli Sanna e Sineo mi dicessero se uno solo dei comuni della Sardegna si sia prevalso della facoltà che l'articolo 14 di questa legge gli attribuì, vale a dire se vi fu un solo comune il quale abbia pagato venti volte la quota posta a suo ca-

rico per le prestazioni pecuniarie surrogate alle antiche prestazioni feudali in natura.

« Quand'anche essi me lo dimostrassero, quale sarebbe stata la conseguenza di questo pagamento fatto in una sola volta? Il comune che lo avesse fatto si sarebbe affrancato in tal modo dall'obbligo progressivo di pagare l'annua prestazione; ma avrebbe forse mutata la sua condizione giuridica in faccia al demanio baronale libero o più o meno vincolato ad uso? Certamente che no. »

Qualunque poi sia il concetto dell'onorevole commissario regio di cui ho ripetuto or ora le parole, la Camera avviserà alle disposizioni della legge, alle sue conseguenze, ai fatti che non possono essere contrastati. Ora le disposizioni della legge credo che non verranno intese in modo diverso nè anche dall'onorevole commissario regio. Esse d'altronde sono ben chiare, secondo il senso che ho esposto finora. Vi erano dunque prestazioni redimibili, che erano quelle che corrispondevano alla indennità dovuta al feudatario; vi erano prestazioni non redimibili, che erano quelle pagate pei pesi che il Governo continuava a sopportare; vi era il fondo d'estinzione. Sarebbesi potuto, come osservava l'onorevole commissario regio, riscattare immediatamente queste prestazioni redimibili pagando il capitale corrispondente a venti volte la prestazione.

Ma, dice l'onorevole commissario, ciò non si è fatto; realmente non è a mia cognizione che nessun comune lo abbia fatto, pagando l'intero capitale; ma è a mia cognizione che ne hanno pagato una parte.

Una voce. Tutto.

SINEO. Alcuni miei colleghi dicono: *tutto;* allora vuol dire che vi sarà un motivo di più in favore di questi comuni. L'onorevole commissario regio riconosce che i comuni ne hanno pagato una parte.

SERRA F. M., *commissario regio.* No.

SINEO. Non riconosce neanche questo? Ebbene sarà questa una questione di fatto da accertarsi. Ma ora, per metterci d'accordo, supponiamo anche che non siasi pagato niente. Queste prestazioni che si pagavano ai feudatari che cosa volevano significare? Non erano esse pagate al sovrano? Il feudatario aveva altri diritti che quelli dei re d'Aragona? Dove ha trovato il commissario regio che il feudatario avesse un diritto maggiore di quello che quei re potessero concedere? Dove trova egli che i re d'Aragona fossero padroni del territorio sardo, che vi avessero dominio privato in tutto ciò che non era da essi espressamente concesso a privati, che fossero beni della Corona i sette ottavi della superficie della Sardegna? Questo ci dimostri, ed allora avrà detto qualche cosa per servire di pretesto all'aperta violazione della volontà di Carlo Alberto, cui si andrebbe incontro adottando questo progetto di legge.

Ma ritorniamo alla questione. Il feudatario era il rappresentante del sovrano; si toglieva di mezzo questo sovrano, ed il paese era, come tutti gli altri dello Stato, sotto l'influenza diretta della potestà regia. Ma questa potestà regia non poteva pretendere ai beni, salvochè a quelli che si provassero essere veramente demaniali. Ma quando il feudatario era indennizzato di tutto quanto egli possedeva, quando egli riceveva un'indennità per quel suo possesso, non veggo veramente come il feudatario avesse ancora qualche ragione; come non veggo neppure in quali ragioni sia subentrato il demanio.

Ma, diceva l'onorevole commissario regio, e il danaro che si è dato al feudatario? Io prego la Camera, poichè veggo nascere il dubbio sulla fronte di alcuni onorevoli miei colleghi, di prestar attenzione a questo punto, che è il cardinale nella questione. Attualmente si paga dalla Sardegna il tributo prediale, e si paga in una misura che oltrepassa indubitabilmente la misura di tutte le antiche prestazioni unite assieme, delle redimibili e delle non redimibili: su questo non ci è dubbio. La Sardegna pecuniariamente non fu alleviata; pagando essa il decimo del prodotto delle sue terre, paga una somma che comprende bensì quelle antiche prestazioni, ma le oltrepassa tutte. Sino a che pagava quelle prestazioni, essa era incaricata del debito verso i feudatari, e doveva rimborsarlo alle finanze, poichè pagava le prestazioni non solo nella misura antica, ma anche coll'aggiunta del fondo di estinzione; e quando fu surrogato il tributo prediale che cosa si è detto? Si è detto: non è giusto che la Sardegna sopporti due pesi; il tributo prediale assorbisce il suo debito antico. Dunque, col pagare il tributo prediale, la Sardegna continua effettivamente a pagare le antiche prestazioni.

Questo è quanto ha stabilito la Camera colla legge del 15 aprile 1851, alla quale, come ricordava benissimo l'onorevole commissario regio, anch'io ho dato il mio voto. Quella legge è concepita in questi termini:

« Art. 1. I vari contributi dovuti all'erario dello Stato nell'isola di Sardegna sotto il titolo di donativo ordinario e straordinario, ecclesiastico e laicale, sussidio ecclesiastico, ponti e strade, prestazioni feudali senza eccezione, e pecuniarie surrogate alle feudali, pagati dalle città, comuni, corpi morali od individui, sono aboliti dal 1° gennaio 1853. »

Questi contributi furono aboliti, perchè si surrogava il tributo prediale, e credo (ne domando in testimonio tutti i membri del Parlamento che appartengono alla Sardegna), credo che il tributo prediale non è niente minore di tutta questa massa di infinite prestazioni...

SERRA F. M., *commissario regio.* Prego l'onorevole Sineo di leggere anche l'articolo 2 di quella legge.

SINEO. L'articolo 2 per fortuna l'ho anche qui:

« Sono pure abolite le decime di qualunque natura pagate sinora sotto qualsiasi titolo al clero, corporazioni ed istituzioni dell'isola. Sarà per la stessa spesa fatto al clero e per il servizio del culto un conveniente assegnamento da determinarsi per legge. »

Ne ha abbastanza?

SERRA F. M., *commissario regio.* Grazie. (*Ilarità*)

SINEO. La Camera vede dunque che essa ha accettato il patto solenne, col quale in quanto alle decime ecclesiastiche si riservava di provvedere e provvede tuttora. In quanto ai diritti feudali essa voleva che la Sardegna

continuasse a sopportarne le conseguenze, pagando il tributo prediale invece delle prestazioni e del fondo di estinzione. Ma che cosa è sostanzialmente questo tributo prediale se non un debito che ha il suddito verso il sovrano? Ora, che cosa erano le prestazioni feudali? Non erano altro che il debito che avevano i sudditi verso il sovrano rappresentato dal feudatario; il feudatario non era che il sovrano; non era un essere venuto dal cielo, non aveva acquistato la sua autorità per diritto divino (non credo che abbia voluto supporre questo neanco l'onorevole Fara). I diritti del feudatario non derivavano dalla Bibbia; derivavano dalle investiture dei re d'Aragona; dunque rappresentavano il sovrano, non avevano niente di più di ciò che il sovrano può imporre ai suoi sudditi: ciò che il sovrano può imporre al suddito, voi l'avete imposto colla legge di cui vi ho letto dianzi un articolo spontaneamente ed un altro ad istanza del commissario regio. Dunque che cosa vuol dire l'onorevole commissario regio quando (e non so come possano tali detti uscire da bocca sarda) allega che la Sardegna non paga il prezzo del riscatto? Essa lo paga, lo paga come tributo, lo paga come noi tutti Piemontesi; ai feudatari fortunatamente non abbiamo più nulla da dare, diamo al governo che costituzionalmente ci regge.

Sarebbe singolare che, perchè i nostri comuni del Piemonte non hanno pagato nulla ai feudatari, si venisse a domandare agli abitanti del Piemonte una parte delle loro terre; ma fortunatamente fummo liberati dalla feudalità, senz'altro obbligo che quello di pagare i tributi al Re, e li paghiamo volentieri, come li pagheranno volentieri anche i Sardi quando saranno assicurati che loro non si domanderà più niente in dipendenza di quella feudalità che Carlo Alberto volle felicemente abolire.

Mi pare, signori, che la questione presentata con questa semplicità, non dovrebbe fare oggetto di più complicate discussioni. Io conto sulla schiettezza dell'onorevole ministro e del suo onorevole aiutante. Non credo che si possano contrastare le considerazioni che io ho esposte. Nella seduta di ieri aveva preso lunghe note delle cose dette dall'onorevole commissario regio, dall'onorevole conte Della Motta ed alcune poche su quanto disse l'onorevole Fara, il quale, quantunque nelle conseguenze si avvicini a me, non si avvicina del tutto nelle premesse.

Ma io crederei abusare della benigna sofferenza che mi avete sin qui compartita se volessi rispondere particolarizzatamente a tutti questi argomenti.

Lascierò dunque in disparte ciò che si è detto nella seduta di ieri, e mi riserverò di ripigliare la parola qualora si voglia ritornare su quegli argomenti che mi sembrano ampiamente confutati colle riflessioni che vi ho sottoposte. Ma forse il commissario regio ha creduto di potere fare piuttosto prova qui di facondia e di arte oratoria, anzi che usare un rigoroso criterio, fidando sulle stampe che furono distribuite. Io sono giunto sino a questa mattina senza avere letta nessuna delle stampe pubblicate su queste materie. Non avevo letto lo scritto dell'onorevole Melis, nè quello del signor Mulas, perchè, sapendo che essi conchiudevano nel senso in cui la mia convinzione era formata, ho creduto superfluo di leggerli.

Non ho letto prima d'ora l'opuscolo dell'onorevole Siotto-Pintor, perchè non mi era stato dato. Ieri sera uno dei nostri colleghi ebbe la cortesia di darmelo a prestito, e l'ho letto attentamente questa mattina, e capisco veramente che, scritto con quell'ardore col quale l'onorevole Siotto-Pintor parla e scrive, potrà fare un certo effetto sull'animo dei nostri colleghi.

Signori, io non posso dissimulare che quando il Ministero aveva la prima volta presentato un progetto di legge sui così detti ademprivi, e dimostrava la seria volontà di attivarne la discussione in questa Camera, a me era rincresciuto grandemente di non vedere più a sedere su questi banchi quell'onorevole mio amico che mi era stato sempre fedele compagno nelle prime lotte parlamentari, dalla cui eloquente parola questi banchi avevano più d'una volta acquistato pregio e lustro.

Quando poi questa mattina ho aperte le sue pagine, allora, neanco questo lo posso dissimulare, un freddo sospetto corse per le mie vene, ed ho creduto un momento di dovere lamentare ancora una nuova diserzione alla nobile bandiera che pur si mantiene alta tuttora sull'orizzonte d'Europa.

Io era sotto il peso di questa prima impressione, quando, percorrendo quel libro, il mio sguardo cadeva sopra una pagina in cui trovava una dolorosa confessione, che l'autore *era già venuto all'età delle ritrattazioni*. Veramente ho il cuore più duro del mio amico l'onorevole Siotto-Pintor, e quantunque più provetto di lui, spero in Dio che mi darà aiuto, e che non avrò mai a ritrattarmi.

Ma poi mi consolò il rinvenire in seguito tali spiegazioni da giustificare, se non altro, le intenzioni dell'autore, il quale, quantunque dica che l'inferno sia selciato di buone intenzioni, tuttavia non avrà discaro che io tenga conto delle buone intenzioni sue.

Veramente il libro dell'onorevole Siotto-Pintor mi presentò un argomento il quale non dubito che sarà apprezzato dalla Camera. Quando uno degli uomini di maggiore ingegno e di maggiore dottrina che abbia la Sardegna prende spontaneamente la difesa del progetto del Governo, e mette in questa difesa il massimo studio, il massimo impegno, il massimo calore, senza neanco risparmiare le invettive contro i suoi avversari, io dico, se in tutto questo libro non trovate una buona ragione, bisogna ben dire che di buone ragioni non ce n'erano in favore del progetto del Governo. Ebbene, o signori, in tutto quel libro non ho trovato una ragione di più di quelle che abbiamo sentito ieri dall'onorevole commissario regio! (*Ilarità*)

Ma c'è un altro argomento, o signori, e molto grave a mio favore nel libro dell'onorevole Siotto, e tanto più volentieri io l'adduco, inquantochè esso fa onore al buon cuore di quell'egregio mio amico. Farebbe, egli è vero, poco onore ai signori ministri; ma i signori ministri ricupereranno il loro onore respingendo il sistema col quale l'onorevole Siotto ha patrocinata la loro causa.

L'argomento al quale io ora accenno, l'onorevole Siotto lo mette in campo con parole velate, ma che tuttavia lasciano vedere ben chiaro il senso che egli ha voluto esprimere.

« Quanto è dell'onorevole Melis, io non entrerò nei profondi recessi dell'animo suo, negli abissi delle sue oculate previdenze, della sua longanime aspettazione; ritengo per buone le sue intenzioni, ma di buone intenzioni è pieno l'inferno, ed io credo fermamente che questo suo libro, dove non fosse rettificato o confutato da uomo isolano, sarebbe di grande impaccio, e forse di danno incomparabile, nella discussione della legge nel Parlamento, e varrebbe a procacciarci biasimo e mala voce, ed a confermarne nella men vera accusazione di gente sempre querula ed indiscreta. »

Ed altrove:

« Quand'anche una legge sia manchevole, se è buona in sè, è egli senno politico, dirò di più, è essa giustizia l'aspreggiare colui che o può nuocere o può giovare? » (Ritenete, o signori, queste parole: è essa giustizia questa l'aspreggiare colui che può nuocere o può giovare?) « L'infermo ha morduta la mano del cerusico che lo guariva, e poco dopo egli era disceso nella tomba. »

Che cosa ha voluto dire con queste parole l'onorevole Siotto-Pintor? Il Governo si è deciso a fare qualche cosa per la Sardegna; afferrate premurosamente ciò che egli vi offre, altrimenti ritratterà l'offerta; non avrete più nulla, avrete peggio di nulla. Temete l'ira dei potenti; umiliatevi al loro cospetto; accettate il poco o perderete il tutto. Agli occhi del mio amico Siotto-Pintor l'onorevole Lanza è come Saturno... (*Ilarità generale*) fa d'uopo di porgere qualche cosa a quella avida gola, e l'onorevole Siotto è la Cibele, la quale con qualche sacrifizio, spera di evitare sacrifizi maggiori. (*Ilarità*)

Io troppo apprezzo ed onoro il ministro Lanza per dare peso a questo argomento dell'onorevole Siotto-Pintor, e sono persuaso che la sua minaccia non avrà fatto senso nè ai cittadini nè ai deputati della Sardegna. Io sono persuaso che l'onorevole Lanza vuole con me piena giustizia per tutti; la vuole anche a rischio di dividere un'altra volta con me, come quindici anni or sono, la pericolosa accusa di socialismo e di comunismo. (*Rumori al centro*)

Non esagero, o signori: l'onorevole Di Cavour aveva, in una delle precedenti sedute, usata precisamente questa parola, alla quale, alla semplice enunciazione, non aveva attribuita tutta la portata che ha; ma l'ho capita quando ho poi letto il libro dell'onorevole Siotto-Pintor. Ecco come egli s'indirizza all'onorevole Melis.

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Sineo, io non vedo che relazione possa avere cogli ademprivi della Sardegna quanto possa aver detto di personale l'onorevole Siotto-Pintor: se si tratta di valersene come argomento e dimostrazione nelle questioni che si discutono, è ben naturale che si citino opere scritte; ma quando non hanno niente a che fare nella quistione, mi pare che il trarle innanzi sia un occupare fuori di proposito la Camera.

SINEO. L'onorevole Siotto-Pintor... (*Ilarità*) Non ne parlo più che una volta sola... (*Ilarità generale*) aveva preceduto l'onorevole Gustavo di Cavour con queste parole:

« Soprattutto l'onorevole Melis non doveva gettare nel suo scritto insinuazioni, quasi direi socialistiche, imitando, quasi direi senza pure esserne accorto, il grido recente dei traviati contadini della Spagna: *muero los richos hombres.* »

Signori, vengo, secondo il desiderio dell'onorevole presidente, nel modo il più stretto all'argomento. Quale sia il comunismo che si patrocina dall'onorevole barone Melis e da coloro che impugnano il progetto del Governo, l'ho spiegato nel primo e nell'ultimo mio discorso; questo comunismo suona giustizia, giustizia e giustizia; giustizia alle persone, giustizia pelle cose; perfetta libertà agli individui sotto l'egida della legge; perfetta libertà di azione nell'esercizio della proprietà, questo giusto frutto del lavoro.

Questi sono i principii del 1789 che pur vanno sempre vantandosi nella vicina Francia. Nell'applicazione che feci di questo comunismo al caso attuale, io sono sicuro di trovare unanimi anche il signor ministro, ed anche gli onorevoli oppositori Gustavo di Cavour e Della Motta, e siamo tutti comunisti nel volere che la Sardegna abbia il pieno perfetto esercizio della sua proprietà, lo abbia in quel modo con cui Carlo Alberto voleva largheggiare verso l'isola.

Ma, o signori, dopo la questione di giustizia viene la questione di utilità. Io vi prometto che non sarò lungo nel parlare di utilità, ma vi domando breve riposo.

(*Succede un riposo di dieci minuti.*)

Io domando, o signori, qual bene sia venuto allo Stato dal modo in cui l'isola di Sardegna fu sinquì trattata; qual vantaggio ne abbiano avuto le finanze del paese; quale sia stato in definitiva il prodotto che abbiamo ricavato e dalle saline e dai boschi sciupati. Credete voi che, quando il Governo avesse in mano o la metà o un terzo dei beni comunali della Sardegna, lo Stato ne ricaverebbe maggior profitto di quello che trasse dagli usi e dagli abusi del passato?

Io veramente non avrei preso la parola se non si fosse trattato che della differenza d'un sesto di questi beni, tra l'opinione dell'onorevole Fara, coerente al voto di alcuni Consigli provinciali e divisionali, e quella del Governo. Sesto più, sesto meno; fra venti anni questo sesto sarà una gran cosa; in questo momento è un nulla pel regno, e non sarebbe gran cosa per la Sardegna. Ma quello che importa è di sapere ciò che il Governo potrebbe fare o di questo terzo o di questa metà.

Ritorniamo, signori, al pensiero di Carlo Alberto, che fu in ciò assecondato dal suo ministro. Se essi avessero potuto eseguire appieno i manifestati divisamenti, avrebbero avuto dall'isola benedizioni assai meglio meritate che non quelle date a Carlo Emanuele III ed al suo conte Bogino.

Il miglior modo di trarre profitto dalla Sardegna è di renderla prospera, lieta, ricca e fortunata. La Sardegna

finora, dedotti i pesi, non impingua per nulla l'erario nazionale; credo che di ciò farà testimonianza il signor ministro delle finanze: chiamata al grado di prosperità che essa dovrebbe raggiungere, la proprietà divisa e messa in commercio, la Sardegna farebbe fronte a più d'un terzo dei pesi dello Stato, perchè la sua popolazione potrebbe, come già un tempo, essere il terzo del regno, e questa popolazione sarebbe collocata sopra un suolo molto più fertile, molto più produttivo di ogni altra parte dello Stato.

Per ottenere questo intento, che cosa bisognava fare? Ve lo diceva Carlo Alberto con quella stessa Carta reale che fu più volte citata dall'onorevole commissario regio, colla carta reale del 26 febbraio 1839. Compendiando le disposizioni dell'annesso regolamento, Carlo Alberto spiegava questo sapientissimo pensiero.

« Mentre alfine si agevolano ai proprietari i mezzi onde munirsi di un documento autentico e stabile del loro dominio e quelli di redimersi dai canoni inerenti alle concessioni, vennero fatti opportuni provvedimenti (ritenga la Camera queste auree parole), vennero fatti opportuni provvedimenti affinchè i terreni non si concentrassero tosto nelle mani di pochi speculatori, o rimanessero di nuovo abbandonati ed incolti. »

Ebbene, se voi lascierete libera facoltà ai comuni di mettere in commercio tutti questi beni, poco per volta si divideranno fra piccoli posessori, fra buoni agricoltori e sarà allora attuato quel comunismo al quale l'onorevole Lanza ed io volgevamo or sono quindici anni le nostre calorose aspirazioni.

Se, per contro, darete al Governo o la metà od il terzo di quei beni, si avvererà pur troppo la triste profezia di Carlo Alberto. Le terre andranno in potere di quegli avidi speculatori che egli così giustamente avversava; saranno per qualche tempo materia di aggiotaggio, poi giaceranno di nuovo *abbandonate ed incolte*.

Ma, signori, l'agricoltore non solo ha bisogno di avere la terra, ha bisogno di possederla con sicurezza ed anche in quell'atmosfera di benevolenza che è di tanto aiuto alla vita, specialmente operosa e dura delle famiglie rurali.

Quando gli indigeni sapranno che le nuove famiglie di agricoltori avranno versato il loro capitale, quantunque piccolo, a favore del comune; quando sapranno che i frutti del sudore di questi nuovi lavoranti ridonderà in parte a profitto del comune; quando non temeranno di essere infeudati agli aggiotatori, la peggior specie di feudatari, oh! siate assicurati, signori, che queste imprese diventeranno fruttifere alla Sardegna, che essa sarà modello di lavoro e di prosperità.

Mi sembra superfluo di tracciarvi le conseguenze di questo sistema di piccoli appezzamenti, che si introdurrebbero nella Sardegna, se si lasciasse libera facoltà ai comuni di disporre dei beni da essi posseduti.

A che mai dare questa dimostrazione in quest'Aula, mentre in Piemonte dobbiamo e la prosperità fisica e la felicità morale e intellettuale di questa contrada al frazionamento della proprietà rurale? Ebbene, facciamo della Sardegna un Piemonte, facciamola col vantaggio del suo clima e del suo fertile suolo, ed allora avremo fatto tutto ciò che era doveroso non solo per la Sardegna, ma per lo Stato intero.

L'arte di governare, secondo Amedeo VIII (e saranno le ultime parole latine che avrò pronunciate) è tutta in questo precetto divenuto popolare: *facite ius et iustitiam et diligite pauperes*.

Un filosofo piemontese, venerato in queste contrade, andava ripetendo *che l'uomo onesto e schietto è il più furbo e il più fortunato*: io vi dirò, siate giusti con la Sardegna, e sarete anche i più abili ed i più felici legislatori. (Bravo! Bene! *dalla sinistra*)

SERRA F. M., *commissario regio*. Io non intendo di ripetere alla Camera tutto ciò che ieri ho avuto l'onore di esporre.

Veramente le ragioni che ho allegate per dimostrare che dopo il riscatto feudale era in Sardegna un demanio nazionale più o meno libero, più o meno sottoposto ai diritti d'uso, detti ademprivi, in favore dei comuni, io non le aveva particolarmente indirizzate all'onorevole Sineo, nè all'onorevole Sanna; sapeva che essi avevano sulla materia idee preconcette, ed io non poteva mai presumere tanto delle mie deboli forze da supporre di vederli rinunciare alle loro opinioni. Se ieri io abbia dimostrata l'esistenza in Sardegna di questo demanio, ne sarà giudice la Camera.

L'onorevole Sineo mi fa oggi una specie d'appunto, quasi che io nel mio discorso di ieri abbia attribuito a lui parole che non ha dette. Deve l'onorevole Sineo imputare ciò a se stesso: egli assunse la difesa dei propositi del suo collega, l'onorevole Sanna; e siccome l'onorevole Sanna negava assolutamente l'esistenza di cosiffatto demanio, e soltanto faceva grazia allo Stato di avere in Sardegna qualche possidenza dietro al riscatto di quei feudi dove non erano comuni nè abitanti, così io, per non ripetere le ragioni medesime, rispondendo all'uno intesi di rispondere anche all'altro. L'onorevole Sineo mi criticò perchè io ho dato ieri una definizione dell'ademprivio: gli domando perdono, io non ho definito nè poteva definire l'ademprivio, senza contraddire a me medesimo. Io aveva detto anzi alla Camera che la Commissione saviamente fece astenendosi e da discussioni sulle origini e dal dare una definizione dell'ademprivio. Veramente, quando noi siamo per discutere e votare una legge colla quale gli ademprivi debbono scomparire dal vocabolario dell'isola, io non vedrei nè necessità nè utilità di darne una vera e precisa definizione.

Se io ho parlato della natura degli ademprivi, l'ho fatto solamente perchè la Camera doveva conoscere quale, nel concetto del Governo, fosse l'importanza loro.

Quando l'onorevole Sanna mi diceva che l'*ademprum* o l'*ademprivum* erano un'imposta, io non feci altro che citare la parola *ademprare*, che mi sembrava razionalmente il padre dell'*ademprum* e dell'*ademprivum*, e rispondendo, espressi niente più che il concetto che ora riproduco, vale a dire che l'*ademprare* padre da me

messo innanzi, aveva una fisionomia diversa dall'*ademprivum* suo figlio, prodotto precedentemente dall'onorevole Sanna.

Il deputato Sineo mi critica che io non abbia addotto nessun documento per provare che un demanio esistesse in Sardegna nei tempi in cui la medesima sottostava alla signoria dei Giudici, dei Pisani e dei Genovesi, le quali ei chiamò dominio italiano.

Se io sono andato scorrendo la storia dell'isola dalle prime invasioni dei conquistatori sino alla pubblicazione dello Statuto, ciò feci per dimostrare che sotto tutti i dominii stranieri che si succedettero in Sardegna, e sotto lo stesso Governo della real Casa di Savoia, un demanio regio più o meno libero o gravato di servitù in favore dei comuni esisteva, e per disposizioni delle prammatiche aragonesi, e per disposizioni delle leggi savoine, e per giurisprudenza dei magistrati, e per atti consumati con intervento e legittimo contraddittorio dei comuni stessi. E questa esistenza di un demanio gravato di ademprivi io non la prendo solo dai fonti della storia, dalle leggi antiche, e dirò locali, o dalla giurisprudenza costante, ma la desumo dalla legge 15 aprile 1851, e da quella specialmente del 27 novembre 1852.

Quando si è discussa quest'ultima con intervento anche dell'onorevole Sineo, si fecero in questo recinto dai deputati insulari non poche osservazioni; ed al Governo, chiedente facoltà di alienare beni demaniali in Sardegna, si disse: badate bene, nei beni demaniali della Sardegna vi sono gli ademprivi a favore dei comuni. E che cosa rispose il Governo per bocca del ministro delle finanze? I beni che intendo di vendere non sono beni che vadano soggetti a questi usi; quando si tratterà di vendere beni soggetti agli usi di ademprivio, il Governo avrà cura di separarne tante porzioni quante bastino perchè i comuni possano esercitare ampiamente i loro diritti di ademprivio. Con questo credo d'avere bastantemente risposto alle osservazioni dell'onorevole Sineo, e di avere dimostrato a lui ed a quelli che pensano allo stesso modo, ed alla Camera intiera, che l'esistenza di un dominio demaniale più o meno libero, più o meno gravato da servitù a favore dei comuni e degli abitanti della Sardegna, esiste per disposizione di leggi votate dalla nazionale rappresentanza. L'onorevole Sineo si è appoggiato per ultimo ad un confronto tra la soppressione dei feudi che ebbe luogo in Piemonte, e la soppressione dei feudi che si è fatta in Sardegna. Mi perdoni l'onorevole preopinante, ma quel confronto non regge per nulla, perchè le circostanze tra un caso e l'altro sono essenzialmente diverse.

Che cosa si è fatto in Piemonte in forza della legge del 1797? Quale è il compenso che si è dato ai feudatari? Lo svincolamento da ogni riversibilità a favore della Corona dei demani feudali, che furono ceduti in piena disponibilità ai loro possessori, purchè si sottomettessero a pagarne le imposte allo Stato.

Che cosa si è fatto per riguardo ai comuni? Essi hanno continuato a pagare le imposte feudali col diritto di riscattarsi mediante pagamento in favore dei feudatari. Che cosa si è fatto in Sardegna? Precisamente lo stesso. Ai feudatari si è detto: volete compensi in terreni? Essi saranno sciolti da qualunque riversibilità alla Corona; saranno vostra piena ed assoluta proprietà. I feudatari non vollero accettarli, e ciò condusse alla necessità di provvedervi altrimenti, creando un debito pubblico. Si fece forse altrettanto pei feudi del Piemonte? No, signori.

Dunque, se sul debito pubblico si è iscritta annualmente una somma di 480,000 lire per dare compenso ai feudatari, se si è stabilita una quota d'ammortizzazione sempre somministrata dalle regie finanze, ne viene che è lo Stato che ha pagato, non già i comuni.

Soggiunse ancora l'onorevole Sineo: meravigliarsi come certe parole da me dette in questa discussione abbiano potuto essere pronunciate da bocca sarda. Signori, io qui non sono nè sardo, nè piemontese, io qui sono il rappresentante del Governo. (*Bravo! Bene!*) La Camera conosce abbastanza quali sono le mie abitudini parlamentari, quali le mie convinzioni, e sardo, piemontese, americano, comunque l'onorevole Sineo mi voglia, non rinunzierò mai alle mie convinzioni, alla buona fede, alla giustizia, all'onore. (*Vivi segni di approvazione*)

SINEO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Parmi veramente che nulla siavi di personale per il deputato Sineo nelle parole state pronunziate dal commissario regio, poichè non fece che rispondere alle questioni state messe innanzi; ad ogni modo la prego a volersi restringere puramente al fatto personale.

SINEO. Parecchi onorevoli membri della Camera hanno applaudite le parole con cui l'onorevole commissario dichiarava che quando siede in questa Camera non è Sardo, è un cittadino di questo regno, non più Sardo che Piemontese.

Io non ebbi intenzione di ciò contraddire, nè credo avere detto parola che possa indurre in una simile interpretazione. Ho detto bensì che gli uomini nati in Sardegna, i giureconsulti che in essa studiarono ed esercitarono la nobile loro arte, meglio di chiunque altro ne conoscono probabilmente le leggi, gli usi, e quanto la concerne.

Ecco perchè io diceva stupirmi che certe proposizioni, che credo contrarie, e ne ho detto il motivo, alla cognizione degli usi e delle leggi della Sardegna, fossero uscite da bocca sarda.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini G. B.

MICHELINI G. B. Al punto cui è giunta la discussione, io venendo degli ultimi, quantunque per avventura iscritto fra i primi, sarò molto breve...

PRESIDENTE. Scusi, qui mi fa un appunto quasi non le avessi data la parola secondo l'ordine della iscrizione. (*Si ride*)

L'onorevole Michelini era iscritto il quarto in merito; gli oratori che hanno parlato finora, o erano iscritti prima di lui in merito, o erano iscritti contro od in fa-

vore. Ella sa che il regolamento impone che si debbano gli oratori alternare; non vorrei dunque che mi si facesse un rimprovero che credo di non meritare.

MICHELINI G. B. Io non intendo di fare un rimprovero all'onorevole nostro presidente; avverto unicamente, che avendo i due ultimi oratori parlato nello stesso senso, se si ammette l'alternativa, il mio discorso doveva essere intercalato fra i due.

PRESIDENTE. Perdoni, il commissario regio non ha parlato nel senso dell'onorevole Sineo, ma bensì contro.

MICHELINI G. B. Questo va bene; ma non è meno vero che i due oratori che hanno parlato prima del commissario regio, hanno ragionato nello stesso senso.

Ma, lasciando queste inutili questioni, vengo all'argomento e dichiaro sin da principio che, quantunque dissenta in alcuni particolari dai progetti e del Governo e della Commissione, approvo con tutte le mie forze una legge che abolisca gli ademprivi. Quanto più un proprietario è libero nell'esercizio della sua proprietà, tanto più è reso capace ed è stimolato a trarre da essa il maggior partito possibile. Quindi in generale le servitù che limitano il diritto di proprietà essendo di nocumento ai proprietari, lo sono pure alla pubblica ricchezza, che in gran parte, principalmente per la Sardegna, proviene dalla terra. Certe servitù tuttavia maggiormente giovano a coloro a favore dei quali sono istituite, di quello che nuocano a coloro che devono sopportarle. Che uno passi sul fondo altrui per recarsi al proprio, al quale altrimenti non potrebbe avere accesso; che uno faccia passare l'acqua sul fondo del vicino per irrigare il suo, sono cose delle quali l'utilità è maggiore del danno.

In questi casi si può conseguire l'utilità, ma giustizia vuole che chi la sente risarcisca il danno dell'altro. Per ottenere questi fini la legge può e deve intervenire. Così fra pochi giorni faremo intervenire la legge per obbligare il proprietario del fondo inferiore a lasciarvi costruire un canale dal proprietario del fondo superiore che voglia fognare la sua terra.

Ma le servitù, dette ademprivi, sono di tutt'altra natura. Ognuno di noi deve averne un esatto concetto, giacchè da tre giorni ne udiamo discorrere molto dottamente. Se non sappiamo quale sia la loro origine, bene sappiamo in che cosa esse consistono; sappiamo cioè che mentre esse recano piccolo vantaggio agli ademprivisti, recano grave danno ai proprietari che le sopportano. Opponendosi al libero esercizio della proprietà in Sardegna, sono una delle cagioni per cui essa trovasi cotanto addietro nell'agricoltura, nella ricchezza ed in tutti gli elementi che costituiscono la civiltà. Se gli ademprivi si fossero aboliti quarant'anni fa, sarebbe presentemente in uno stato di floridezza che poco avrebbe da invidiare al continente. L'onorevole mio amico Sineo, percorrendo rapidamente le vicissitudini della Sardegna degli ultimi tempi, ha parlato della dominazione francese in Italia. Io non so come questo calzasse al suo argomento, in quanto che la dominazione francese in Italia non si estese alla Sardegna. Ma se ciò fosse avvenuto, come tentò la Francia, sarebbe stata una disgrazia che la Sardegna avesse perduta la sua indipendenza, ma forse vi si sarebbero aboliti violentemente ed in modo quasi rivoluzionario gli ademprivi, e, dopo un male passeggiero, la Sardegna sarebbe ora in uno stato molto diverso da quello in cui è.

Non può dunque essere dubbio sulla convenienza, sulla utilità, sulla necessità dell'abolizione di queste incomode servitù. Di questo meco converranno anche gli oppositori a questa legge, anche coloro che credono si faccia con essa ingiustizia ai comuni della Sardegna. Imperciocchè, ove ciò fosse, passeggero sarebbe il danno dell'ingiustizia, duraturo il bene dell'abolizione; perchè con essa, quell'isola, verso la quale si manifestarono in questa occasione sentimenti di simpatia, ai quali io mi associo di tutto cuore, passerà in poco tempo dalla pastorizia all'agricoltura, che è uno stato sociale il quale maggiormente si avvicina alla civiltà. Aboliamo dunque gli ademprivi, aboliamoli a qualunque costo, anche con legge che sia in alcune parti ingiusta ed imperfetta.

Se non che è nostro dovere di fare una legge giusta e perfetta quanto più possiamo. Io dunque che consento col Governo e colla Commissione sull'abolizione, dissento circa il modo di operarla, e ciò su due punti.

Primieramente si vuole abolire gli ademprivi con un colpo di penna, cioè al 31 dicembre 1862. Questo sistema del Governo può avere il seguente inconveniente. Io ammetto che la maggior parte degli ademprivi siano dannosi e debbano essere aboliti. Ma non possono esservene degli innocui, anzi degli utili? Non può in alcuni luoghi accadere che non convenga al proprietario coltivare la terra, ma lasciare che gli ademprivisti continuino a godere dei loro ademprivi? È chiaro che col sistema del Governo anche in questo caso sono aboliti gli ademprivi, benchè vantaggiosi. E perchè ciò? Per la smania dell'intervento governativo in tutte le cose, per la smania che hanno tutti i Governi, anche i migliori, fra i quali credo debba essere collocato il nostro, di sostituirsi ai privati, e di fare ciò che ai privati toccherebbe di fare.

Se al contrario in questo caso la legge, a vece d'intervenire direttamente e di prendere il posto dei privati, si limitasse a togliere gli ostacoli che si oppongono all'abolizione degli ademprivi, si eviterebbero gli accennati inconvenienti. Io propongo adunque che la legge che stiamo per sancire dia facoltà tanto ai proprietari quanto agli ademprivisti di chiedere l'uno all'altro l'opportuno compenso, e di fare cessare così l'ademprivio. Questo mezzo è tanto efficace, quanto l'abolizione fatta direttamente dalla legge. Suppongasi diffatti un fondo che, durante l'ademprivio, getti una rendita di 10, e, eseguita l'abolizione, di 20 o di 30; è chiaro che facilmente se la intenderanno proprietario ed ademprivisti per godere e dividersi la maggiore rendita che si avrà. Anzi non è nemmeno necessaria tale intelligenza, in quanto che basta la volontà di un solo di essi per obbligare l'altro all'abolizione.

Voi vedete che il mio intendimento consiste nel so-

stituire l'affrancamento volontario all'affrancamento obbligatorio; sicchè potete farvi facilmente una chiara idea del mio sistema. Voglio cioè che si adoperi in Sardegna quell'affrancamento volontario che in altri paesi, adoperato per le servitù dei boschi, ha fatto così buona prova.

Quando verremo alla discussione degli articoli, proporrò a questo riguardo un emendamento che spero sarà approvato dalla Camera, la quale colla debole maggioranza con cui approvò la legge sui gasometri, impropriamente detti contatori di gas, dimostrò essere poco favorevole al soverchio intervento governativo.

Vengo all'altro punto di dissenso tra me ed il Ministero. Gli ademprivi sono certamente dannosi ai proprietari, ma non lo sono tutti egualmente. Quando tutte queste servitù gravitano sopra un fondo, il danno è massimo; minimo quando gravita solamente una delle leggiere, quella per esempio del diritto di raccogliere i seccumi. Fra questi due estremi sono numerosissime gradazioni, delle quali nessuno di noi può avere esatto concetto, anche coloro che non la perdonarono a studi per sapere che cosa siano questi ademprivi e quali danni arrechino. Eppure, malgrado una così grande varietà di danni, non si vogliono dare che due sorta d'indennizzazione. È quindi chiaro che nella maggior parte dei casi l'indennizzazione sarà ingiusta e peccante o per difetto o per eccesso, sicchè ne soffriranno o il proprietario o gli ademprivisti.

Qui mi si dirà che la legge non può tenere conto di tutti i casi particolari, ma deve contentarsi di prescrivere le norme generali, e prendere, come si suol dire, le medie.

Io lo ammetto; ma rispondo che non è necessario che la legge fissi in modo diretto le indennizzazioni; questa fissazione devesi lasciare ai periti, i quali soli possono addentrarsi nell'esame delle circostanze che devono esercitare influenza sull'indennizzazione. Questo si fa quando si tratta di espropriazione forzata per utilità pubblica. Ebbene, si dichiari di utilità pubblica l'abolizione degli ademprivi, e ad essa si applichi la procedura che ha luogo quando trattasi di quella espropriazione. Ecco ciò che io propongo. Questo era pure proposto, almeno in parte, in uno dei progetti dell'anno scorso, e non so perchè più non lo sia in quello di quest'anno.

Voi avete udito disputarsi molto circa l'indennità che deve essere data ai comuni. Lasciamo per ora la quistione di proprietà, della quale tratterò tra breve: perchè, se la proprietà spettasse ai comuni, si dovrebbe dare loro tutto. Ma è certo che, indipendentemente da questa questione, spariscono col mio sistema tutte le altre questioni circa l'indennità. Questa indennità sarà quella che sarà giudicata dai periti, cioè la più equa nei singoli casi. Proporrò a suo tempo l'opportuno emendamento, a meno me ne dissuadano le ragioni che nel seguito della discussione si addurranno.

Siccome i due emendamenti che ho in animo di proporre riguardano la sostanza della legge, così ho creduto opportuno di annunziarli sin d'ora nella discussione generale. Ora dirò la mia opinione sulla questione se i beni soggetti ad ademprivio appartengano ai comuni della Sardegna ovvero al demanio.

Io dico che le terre che non hanno padrone appartengono a quell'ente morale che si chiama nazione; ne dispone il Governo in nome di essa. Così il Governo degli Stati Uniti dell'America settentrionale, che non è per certo un Governo usurpatore, vende a coloro che immigrano colà le terre che non appartengono a nessuno. Sotto il Governo aragonese le terre della Sardegna appartenevano a quel Governo. I sovrani aragonesi le infeudarono ai loro cortigiani; ma è principio inconcusso di diritto feudale che il dominio diretto appartenga sempre al sovrano; altrimenti non è più feudo. Dunque quel dominio passò dai sovrani ai loro successori, a coloro cioè che ebbero il dominio sulla Sardegna, e presentemente appartiene al nostro Governo, il quale diffatti è al possesso di quelle terre; ed una prova è che ne paga le contribuzioni, non già nazionali, perchè pagherebbe a se stesso e non si farebbe altro che un inutile movimento di fondi, ma bensì le contribuzioni divisionali e provinciali. Dunque io ritengo che i beni di cui si tratta siano demaniali.

Terminerò col manifestare la mia opinione circa una proposta fatta nella tornata di ieri l'altro dal deputato Sineo.

L'onorevole mio amico, dopo avere cercato di dimostrare con tutta quella facondia, di cui tutti sappiamo essere dotato, che la proprietà dei beni che si tratta di svincolare dagli ademprivi spetta ai rispettivi comuni, ha fatto una proposta quasi a modo di transazione.

La superficie di questi beni è, secondo la relazione, di circa un milione di ettari. Qualunque sia il loro valore attuale, dopo l'abolizione degli ademprivi, e supponendo che la Sardegna mercè una buona amministrazione progredisca nella ricchezza e nell'incivilimento, i beni varranno colà dopo venti anni quanto valgono in Piemonte.

Ora i beni in Piemonte valgono attualmente circa lire 3000 cadun ettaro. Dunque dopo 20 anni il milione di ettari dei beni della Sardegna avrà il valore di tre miliardi, valore che si deve ridurre a metà, cioè ad un miliardo e mezzo, giacchè la metà dei beni di cui si tratta appartengono ai comuni come ademprivisti. Ebbene, dice l'onorevole Sineo, diamo ai rispettivi comuni non solamente la metà, come si propone, ma la totalità dei beni di cui si tratta, e fissiamone il prezzo a lire 25 per ettaro, il quale prezzo non sarà pagabile dai comuni al Governo che fra 20 anni, quando cioè i beni avranno acquistato quel valore che di sopra abbiamo detto. Vi sarebbero dunque biglietti per un valore di 25 milioni pagabili fra 20 anni. Questi biglietti sarebbero ipotecati sui beni acquistati dai comuni, i quali presenterebbero una guarentigia sufficientissima.

Ma che cosa farà il Governo di questi biglietti pagabili fra 20 anni, l'onorevole Sineo non lo dice; egli ne lascia la decisione al ministro delle finanze.

Mi rincresce che l'onorevole ministro non abbia an-

cora soddisfatto al desiderio del deputato Sineo, dicendogli quale impiego egli farebbe dei biglietti che si vorrebbero creare. Ma, giacchè il mio turno di parlare è venuto prima del suo, dirò a questo riguardo la mia opinione, tanto più che in cose di finanza è passato il tempo dei segreti, ed un profano può saperne tanto quanto un ministro.

È anche passato il tempo dei miracoli, e, qualunque sia la mia opinione circa la capacità finanziaria dell'onorevole Lanza, sono persuaso che egli si troverebbe in grande imbarazzo di fare che 25,000,000 pagabili fra venti anni valessero tanto quanto se fossero pagabili subito.

Il tempo, in cose di credito, è della massima importanza. Ne volete una prova? Il dottore Price, insigne matematico, ha calcolato che un soldo, impiegato ad interesse composto ai tempi di Gesù Cristo sino all'anno 1790, sarebbesi innalzato ad un valore di 300 milioni di globi d'oro, grandi ciascheduno come il nostro pianeta. (*Ilarità generale*) Io non ho verificati i calcoli, ma parmi dovere prestare fede a quelli fatti da un insigne matematico; nè la cosa mi sembra esagerata.

Checchè ne sia, il valore di 25 milioni pagabili fra 20 anni sarà attualmente di molto inferiore alla metà. Il valore adunque nominale di 25 milioni si ridurrà al valore effettivo di 10 o 12 milioni al più. Ora, quale impiego farà il ministro delle finanze dei biglietti di cui si tratta? Esso non può farne che uno dei tre impieghi seguenti: a quei biglietti si darà corso libero, legale o forzato.

Nel primo caso il Governo non troverà a spenderli che collo sconto di più della metà, cioè i 25 milioni si ridurranno nelle sue mani a 10 o 12.

Il secondo caso, quando cioè i privati sono obbligati ad accettarli, ma lo è pure il Governo, è il più favorevole al sistema dell'onorevole Sineo. Quando ha luogo il corso legale, la differenza tra il valore nominale ed il valore reale dei biglietti non è eguale che all'incomodo di recarsi alle casse dello Stato per cambiare i biglietti con numerario.

Ma il corso legale è già una violazione di quella libertà che è l'anima del credito. Credito e violenza sono cose che non possono stare insieme. Inoltre il corso legale è in generale un incamminamento al corso forzato, che ha luogo quando tutti sono obbligati a ricevere i biglietti, meno il Governo che li emette.

Se il ministro Lanza si appigliasse a questo sistema, i biglietti dell'onorevole Sineo diventerebbero vera carta monetata, e ne avrebbero tutti gli inconvenienti, tutte le disastrosissime conseguenze. Io farei torto alla vostra perspicacia, dirò di più, farei torto alla vostra moralità se ve le esponessi. Nè l'onorevole Sineo proporrebbe, nè la Camera approverebbe niente che rammentasse il sistema di Law, o quello degli *assegnati*, o le immorali alterazioni di monete che furono fatte nei secoli scorsi, giacchè tra moneta alterata, cui si dà un valore nominale superiore all'intrinseco valore reale, e la carta monetata non avvi differenza. Quindi, per dire tutto in poche parole, mi restringo a leggervi quanto scrisse sul corso forzato un nostro valente economista, il signor Boccardo, nel suo *Dizionario di economia politica:*

« Il corso forzoso è un provvedimento inutile in alcuni casi, iniquo in altri: inutile diciamo quando per essere giunta la differenza al suo limite massimo i privati non ostante le leggi e le pene ricusano di ricevere i biglietti al pari; iniqua per rispetto agli impiegati pubblici, e a quegli altri creditori che per la speciale loro posizione sono obbligati a ricevere la carta a un valore pel quale non possono poi spenderla. »

La Camera dunque vede che se vogliamo essere onesti, e lo vogliamo per certo, non possiamo fare che 10 o 12 milioni ne valgano 25. Dunque, secondo la proposta Sineo il Governo, in compenso dei beni che egli cederebbe ai comuni della Sardegna, non riceverebbe che 10 o 12 milioni, compenso assolutamente inadeguato, ancorchè vogliasi avere come modo di transazione circa la questione di proprietà, che per me non è dubbia.

Fatte queste osservazioni, proporrò nella discussione degli articoli gli emendamenti che ho annunziato.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti, salvo al relatore la facoltà di parlare per riassumere la discussione.

(Dopo prova e controprova, la chiusura è adottata.)

La seduta è levata alle 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge relativo a modificazioni alla legge sulla guardia nazionale;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna.